



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

**DECRETO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'
VOLONTARIA TRA LE SEDI DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

Prot. n. 924

VISTO il decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462 concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari e, in particolare, l'art. 10 il quale istituisce l'Ispettorato centrale Repressione Frodi;

VISTO il decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2001 n. 49, e in particolare l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale Repressione Frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio, autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

VISTO l'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che l'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462", assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013, Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10 ter del Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012;

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014 n. 1622, attuativo del citato D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013, con la quale si è provveduto alla revisione complessiva degli Uffici e dei Laboratori di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono stati definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le vigenti norme di contrattazione collettiva del Comparto Ministeri;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali;

DECRETA

Il seguente Decreto indica i criteri per l'espletamento delle procedure di mobilità volontaria interna tra le sedi dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Articolo 1

1. Il presente Decreto disciplina la procedura di mobilità interna volontaria del personale dell'ICQRF.
2. L'Amministrazione comunica entro il 30 settembre di ogni anno, alle OO.SS. ed al personale in servizio le vacanze nelle dotazioni organiche dei singoli Uffici, che, al fine di assicurare una più adeguata funzionalità degli stessi, possono essere colmate tramite mobilità interna. Potrà presentare domanda di mobilità tutto il personale appartenente al ruolo ICQRF che non abbia vincoli di legge o contrattuali con l'Amministrazione ostativi alla mobilità stessa. Potrà, comunque presentare domanda di mobilità il personale con vincoli di legge o contrattuali, che si trovi in una delle situazioni di cui alla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (parere C.d. S. sez. III n. 1623/2000).
3. Ogni dipendente potrà presentare domanda per due sole sedi di servizio.
4. I relativi trasferimenti verranno effettuati a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della relativa graduatoria sul sito internet Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel corso dei quali gli interessati potranno far pervenire al Capo dell'Ispettorato eventuali rilievi relativamente ai punteggi assegnati.
5. In caso di nuove assunzioni da procedure concorsuali, ove le sedi di assegnazione non siano indicate nei rispettivi bandi di concorso, verranno espletate preventivamente procedure di mobilità volontaria per i posti da coprire sulla base dei criteri stabiliti negli articoli 2 e 3 del presente Decreto.

Articolo 2

1. I Dipendenti, oltre che per le due sedi individuate come disponibili nel bando di mobilità, potranno presentare domanda di trasferimento anche per una sola sede ulteriore non indicata nel bando.
2. Tale domanda potrà essere presentata anche dai dipendenti che non abbiano presentato istanza di trasferimento per nessuna delle sedi indicate nel bando.
3. Nell'ipotesi disciplinata dal presente articolo, il trasferimento è subordinato all'eventualità che si renda disponibile un posto a seguito dei trasferimenti disposti nel corso della medesima procedura di mobilità.
4. Nel caso di più richieste per la stessa sede verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri stabiliti dagli artt. 2 e 3 del presente Decreto.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 3

1. Le domande di trasferimento presentate ai sensi della legge 104/1992 avranno la precedenza assoluta nella graduatoria di sede.

2. In assenza delle domande di cui al comma 1, ovvero nel caso di più domande presentate ai sensi della legge n. 104/1992, l'Amministrazione redigerà, previo accertamento dell'ammissibilità delle stesse, una graduatoria in base ai criteri e con l'assegnazione dei punteggi di seguito indicati.

- **ANZIANITA' NELLA SEDE DI PROVENIENZA** – saranno assegnati **punti 2** per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi di assegnazione presso l'Ufficio/Laboratorio di appartenenza o Ufficio /laboratorio d'Area di appartenenza. Il punteggio complessivo non potrà in nessun caso essere superiore a 20. Non saranno conteggiati i periodi di aspettativa volontaria non retribuita. Oltre tale punteggio verrà attribuito 0,30 per ogni anno o frazione di anno di lavoro effettivamente svolto presso l'Ufficio/Laboratorio di appartenenza o Ufficio /laboratorio d'Area di appartenenza. In nessun caso il punteggio potrà essere superiore a punti 6.
- **MOTIVI DI SALUTE** -
 - A) Al dipendente affetto da grave infermità, che comporti la prolungata necessità di accedere a specifiche strutture sanitarie presenti solo nella sede richiesta, sono assegnati **punti 12**. Lo stesso punteggio è riconosciuto se, mancando tra quelle indicate nella circolare, la sede per la quale si verificherebbero le suddette condizioni, il dipendente presenta domanda di trasferimento presso altra sede disponibile, purchè dalla stessa risulti facilmente raggiungibile in tempi brevi la citata struttura sanitaria.
 - B) Al dipendente affetto da gravi infermità, che comporti la prolungata necessità di accedere a specifiche strutture sanitarie e di avvalersi, per lo stesso periodo, dell'assistenza di un familiare, qualora tale assistenza possa essere assicurata solo nella sede richiesta, sono assegnati **punti 12**.
 - C) Gravi alterazioni dello stato di salute di un componente del nucleo familiare che determinino la prolungata necessità di accedere a strutture sanitarie assenti nella sede di servizio attuale, o che rendano particolarmente controindicata la permanenza nella sede occupata, o che rendano necessario il ricorso in modo continuativo ad un istituto di cura e riabilitazione che si trovi nella sede richiesta e non in quella attuale, **punti 10**. Lo stesso punteggio è riconosciuto se, mancando tra quelle indicate nella circolare, la sede per la quale si verificherebbero le suddette condizioni, il dipendente presenta domanda di trasferimento presso altra sede disponibile, purchè dalla stessa risulti facilmente raggiungibile in tempi brevi la citata struttura sanitaria.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

D) Ricongiungimento a parenti o affini entro il secondo grado residenti oltre i 200 Km dalla sede di provenienza, che abbiano assoluto bisogno dell'assistenza del dipendente, purchè non assistibili da altri familiari, **punti 4**; Ai fini dell'attribuzione dei suindicati punteggi, l'interessato dovrà allegare alla domanda idonee certificazioni sanitarie, rilasciate dai competenti presidi sanitari pubblici, in originale o in copia conforme, attestanti la patologia sofferta e la sussistenza dei requisiti necessari all'attribuzione dei punteggi stessi (necessità di sottoporsi a cure prolungate in una determinata struttura, necessità di assistenza ecc..). I punteggi relativi ai motivi di salute non sono cumulabili tra loro.

• **CONDIZIONI DI FAMIGLIA**

- E) Ricongiungimento al coniuge non separato che svolga attività lavorativa oltre i 200 Km dalla sede di provenienza, **punti 12**;
- F) Ricongiungimento al coniuge non separato che non svolga attività lavorativa, residente oltre i 200 Km dalla sede di provenienza, **punti 8**;
- G) Ricongiungimento al coniuge di fatto che svolga attività lavorativa, in presenza di figli, riconosciuti da entrambi, residenti oltre i 200 Km dalla sede di provenienza, **punti 12**;
- H) Ricongiungimento al coniuge di fatto che non svolga attività lavorativa, in presenza di figli, riconosciuti da entrambi, residenti oltre i 200 Km dalla sede di provenienza, **punti 8**
- I) Ricongiungimento, qualora celibe, nubile, vedovo, separato o divorziato, a figli minori residenti oltre i 200 Km dalla sede di provenienza, **punti 12**
- J) Riavvicinamento al coniuge non separato, **punti 3**.
- K) Riavvicinamento al coniuge di fatto , in presenza di figli riconosciuti da entrambi, **punti 3**
- L) Riavvicinamento, qualora celibe, nubile, vedovo, separato o divorziato, a figli minori **punti 3**;
- M) Carico familiare ai fini fiscali: per ogni familiare a carico **1 punto**. Se il dipendente è l'unico percettore di reddito nel nucleo familiare il punteggio è aumentato di quattro punti. Per ciascun figlio sotto i tre anni il punteggio sopra assegnato è aumentato di 2 punti . Per ciascun figlio da tre anni e un giorno e fino al completamento della scuola dell'obbligo il punteggio è aumentato di un punto.

3. Per le situazioni espressamente indicate ai punti D, E, F, G,H,I , qualora si richieda una sede con distanza pari o inferiore ai 200 Km da quella di provenienza del dipendente, il punteggio è dimezzato.

4. Per le situazioni espressamente richiamate ai punti E, F, G,H,I, J e K il punteggio è aumentato di 2 punti qualora sussista uno stato di gravidanza debitamente documentato della dipendente o del coniuge , anche di fatto.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

• **EVENTUALI NECESSITA' DI STUDIO DEL DIPENDENTE**

N) Qualora il dipendente abbia necessità di seguire corsi di studio di durata pluriennale, sempre che sia dimostrata l'impossibilità di frequentare tali corsi nella attuale sede di servizio, sono riconosciuti **punti 1**. Assumono rilievo, ai fini dell'attribuzione di detto punteggio, esclusivamente i corsi di durata pluriennale frequentati dal dipendente per i quali sia stata presentata regolare domanda di iscrizione o immatricolazione e finalizzati :

- al conseguimento del primo titolo di istruzione secondaria di secondo grado
- al conseguimento di un titolo universitario o del primo titolo post universitario .

Articolo 4

1. L'Amministrazione redigerà per ciascuna sede un'apposita graduatoria sulla base della quale procederà ai trasferimenti. In caso di ex aequo, sarà data la precedenza al dipendente che presenti domanda di trasferimento dall' Ufficio o Laboratorio di area alla rispettiva sede dirigenziale , e viceversa, in caso di ulteriore parità, si terrà conto, in primo luogo, della maggiore anzianità di servizio presso la sede di appartenenza, ed in subordine dell'anzianità di servizio presso Pubbliche Amministrazioni, e, se necessario, della posizione nel ruolo.

Articolo 5

1. Qualora, a seguito del trasferimento, si verifichi, relativamente al profilo professionale di appartenenza del dipendente interessato, una riduzione superiore al 50% del personale presente nell'unità organizzativa (*Ufficio, Laboratorio, Ufficio d'Area o Laboratorio d'Area*) ove il medesimo presta servizio, l'Amministrazione procederà al trasferimento solo previa dichiarazione scritta del rispettivo Direttore, attestante la riassorbibilità dei compiti espletati dal dipendente mediante personale della stessa Area funzionale (ispettiva, analitica, amministrativa).

Articolo 6

1. Ove sussista la disponibilità di due dipendenti dell'Ispettorato, appartenenti al medesimo profilo professionale, a scambiarsi le rispettive sedi di servizio, l'Amministrazione può procedere al relativo trasferimento, previa acquisizione del parere dei Dirigenti degli Uffici interessati

2. Il parere dovrà essere motivato sotto il profilo tecnico e l'eventuale diniego è opponibile entro 30 giorni al Capo dell'Ispettorato.

Articolo 7

1. L'Amministrazione, con procedimenti separati rispetto a quelli attivati ai sensi degli artt. 1 e segg. del presente Accordo, può disporre l'assegnazione temporanea dei dipendenti che si trovino in una delle condizioni di cui agli artt. 21 e 33, comma 6 della legge 104/1992, nonché di quelli che



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

assistano con continuità il coniuge o un parente entro il primo grado affetto da patologie connotate da gravità ai sensi dell'art. 33, comma 3 della medesima legge 104/1992.

A tal fine, i citati dipendenti potranno presentare domanda in ogni momento.

2. L'Amministrazione, verificata l'esistenza di vacanze nell'organico dei singoli Uffici richiesti e che il richiedente possieda i requisiti previsti dalla citata legge n. 104/1992, provvederà ad assegnare provvisoriamente il personale presso la sede richiesta purchè, a seguito dell'assegnazione, non si verifichi, relativamente al profilo professionale di appartenenza del dipendente interessato, una vacanza nell'organico superiore al 50% del personale dell'unità organizzativa (Ufficio, Laboratorio , Ufficio o Laboratorio d'Area) ove il medesimo presta servizio .

3. In caso pervengano all'Amministrazione più richieste per la stessa sede di servizio, o provenienti da dipendenti in servizio nella stessa unità organizzativa (Ufficio , Laboratorio o sede distaccata), verrà data la precedenza al dipendente in possesso della maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione , in caso di ex aequo si terrà conto della posizione nel ruolo.

4. Il personale assegnato ai sensi dei commi precedenti dovrà far pervenire annualmente all'Amministrazione la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge 104/1992. Ove tali requisiti non sussistano, l'Amministrazione revocherà l'assegnazione provvisoria disposta.

Articolo 8

1. Al di fuori delle vacanze nella dotazione organica, qualora per esigenze di servizio l'Amministrazione ritenga necessario attivare procedure di mobilità volontaria tra un Ufficio o Laboratorio d'Area e la rispettiva sede dirigenziale, e viceversa, potrà presentare domanda di mobilità esclusivamente il personale del ruolo ICQRF appartenente all'organico del relativo ufficio o laboratorio.

2. In tal caso l'Amministrazione provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti al trasferimento sulla base dei criteri e dei punteggi previsti dall'art. 2 e dall'art. 3 del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, lì 23 maggio 2014

f.to Il Capo dell'Ispettorato

Stefano Vaccari